



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 9

del 16/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **febbraio**, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore **20.50**

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto da Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
MEREGALLI RENATO	S	CEGLIA ALESSANDRO	S
LECCHI PATRIZIA	S	SOFFIENTINI SILVIA	S
PORRO ELEONORA	S	MERLINI MARCO	S
ROSSI PIETRO	S	BIASSONI SILVANA	S
DIRUPATI SELENE	S	MEDICI MATTEO	S
SIRONI MATTEO	S	LISSONI PATRIZIA	N
TREMOLADA MARCO	S		

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2017

Il Presidente Patrizia Lecchi afferma che i punti 9, 10 e 12 dell'ordine del giorno possono essere discussi congiuntamente per poi procedere a votazioni singole.

Chiede di conseguenza al Consiglio Comunale di invertire l'ordine dei lavori trattando prima il punto n. 12 e poi il n. 11.

I Consiglieri comunali assentono a quanto proposto dal Presidente del Consiglio.

Successivamente il Presidente cede la parola al Consigliere Pietro Rossi il quale relaziona in merito ai punti 9, 10 e 12.

L'Assessore Pietro Rossi fa un excursus tecnico e giuridico su tasse, tariffe e tributi fino a giungere alle attuali ed alle loro detrazioni.

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del MEF in data 16/07/2014, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 12/06/2015 e n. 9 del 20/04/2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 09/05/2016;

PRESO ATTO che la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO:

- che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- 1) abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- 2) unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- 4) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- 6) fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

- che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'IMU relative ai terreni agricoli:

- 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 3) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

- che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

DATO ATTO che in base all'art. 19, comma 8 del su richiamato regolamento per la disciplina della IUC, è stato stabilito di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che dall'anno di imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la base

imponibile IMU è ridotta del 50% per la seguente tipologia di immobile e alle relative condizioni:

- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizza come abitazione principale;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia;
- il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9;
- il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;
- l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

CONSIDERATO che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 232/2016, dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

VISTI:

- 1) l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- 2) l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- 3) l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017 ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 3 (Marco Merlini, Matteo Medici e Silvana Biassoni), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI STABILIRE, per le motivazioni di cui in premessa che qui vengono integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Altri fabbricati; Aree fabbricabili; Terreni agricoli	10,2 per mille
Abitazioni principali delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	3,55 per mille

2) DI STABILIRE la detrazione d'imposta disciplinata dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 nella misura fissa di € 200,00;

3) DI DEMANDARE al Servizio Economico-Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 3 (Marco Merlini, Matteo Medici e Silvana Biassoni), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU – ANNO 2017**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 07/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU – ANNO 2017**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 07/02/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 16/02/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2017**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PATRIZIA LECCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. UMBERTO SODANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).